

A L L E G A T I

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1

CREDITI DIVERSI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
- Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare	108.141.352.334	137.451.785.093	29.310.432.759
- Ammende, multe e sanzioni civili.....	424.486.826.532	883.264.605.080	458.777.778.548
TOTALE.....	532.628.178.866	1.020.716.390.173	488.088.211.307

ALLEGATO N. 2

DEBITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale - art.69, lett. b) della legge n.833/1978:			
- per prestazioni terapeutiche.....	163.922.000	118.922.000	-45.000.000
Per somme da trasferire ai sensi dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (ex ONPI).....	213.163.000	1.297.952.000	1.084.789.000
TOTALE.....	377.085.000	1.416.874.000	1.039.789.000

ALLEGATO N. 3

DEBITI PER PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
- Debiti verso i pensionati.....	96.372.759.536	70.747.211.860	-25.625.547.676
- Debiti verso i beneficiari di prestazioni di maternità..	264.526.744	178.947.471	-85.579.273
TOTALE.....	96.637.286.280	70.926.159.331	-25.711.126.949

ALLEGATO N. 4

RATEI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
- Rate di pensione relative a domande giacenti al 31 dicembre	102.634.000.000	93.294.000.000	-9.340.000.000
- Indennita' di maternità.....	7.500.000.000	7.900.000.000	400.000.000
TOTALE.....	110.134.000.000	101.194.000.000	-8.940.000.000

ALLEGATO N.5

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1995 (3)	Meno: ratei al 31.12.1994 (*) (4)	Più: ratei al 31.12.1995 (**) (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3-4+5)
Contributo a percentuale, di cui all'art. 1 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	6.835.089.000.000	7.108.260.372.000	7.220.548.412.608	1.769.876.082.281	1.677.271.577.231	7.127.943.907.558
Contributo per l'indennità di maternità, Legge n. 546/1987.....	33.300.000.000	35.199.816.000	36.429.665.079	8.582.184.200	10.143.147.076	37.990.627.955
Contributo per l'assegno di natalità, art 25, legge n. 1204/1979.....	0	0	163.255.440	27.537.265	0	135.718.175
Contributi dovuti ai sensi della normativa ante legge n. 233/1990.....	0	0	183.957.881.704	54.071.008.041	60.858.042.355	190.744.916.018
TOTALE	6.868.389.000.000	7.143.460.188.000	7.441.099.214.831	1.832.556.811.787	1.748.272.766.662	7.356.815.169.706

(*) Comprensivi dell'integrazione di competenza, in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 1994, valutata in 543,467 miliardi.

(**) Comprensivi dell'integrazione di competenza, in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 1995, valutata in 178,221 miliardi.

ALLEGATO N.6

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1995 (3)	Meno: ratei al 31.12.1994 (4)	Più: ratei al 31.12.1995 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3 - 4 + 5)
Contributi volontari.....	32.700.000.000	38.000.000.000	37.388.230.392	0	0	37.388.230.392
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni.....	3.000.000	211.082.000	856.056.447	10.918.309	9.369.304	854.507.442
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art. 50, della legge n. 153/1969.....	0	0	270.502.604	0	0	270.502.604
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.....	0	0	29.074.964	0	0	29.074.964
TOTALE	32.703.000.000	38.211.082.000	38.543.864.407	10.918.309	9.369.304	38.542.315.402

ALLEGATO N.7

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1995 (3)	Meno: ratei al 31.12.1994 (4)	Più: ratei al 31.12.1995 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3 - 4 + 5)
Ammende, multe e sanzioni civili.....	40.000.000.000	75.436.648.000	701.627.023.037	181.563.352.323	285.499.586.962	805.563.257.676
Sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 8, 3 e 4 comma, D. L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983.....	1.000.000	1.000.000	28.751.923	0	0	28.751.923
Interessi di dilazione e differimento.....	1.081.000.000	55.000.000	61.946.591	0	0	61.946.591
Valori per azioni di surroga, ex art. 14, legge n. 222/1984.....	0	0	12.934.534	0	0	12.934.534
Entrate varie.....	605.000.000	4.218.249.000	5.918.822.177	0	0	5.918.822.177
TOTALE	41.687.000.000	79.710.897.000	707.649.478.262	181.563.352.323	285.499.586.962	811.585.712.901

ALLEGATO N.8

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995					TOTALE (dato economico) (8)=(3-4+5+6-7)
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Impegnate nel 1995 (3)	Meno: rateo al 31.12.1994 (4)	Più: rateo al 31.12.1995 (5)	Più: risconto al 31.12.1994 (6)	Meno: risconto al 31.12.1995 (7)	
A) : RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE	6.253.048.000.000	6.332.057.000.000	6.428.259.847.202	103.569.000.000	94.115.000.000	474.570.000.000	505.226.000.000	6.389.149.847.202
a detrarre:								
- Art. 1, legge n. 222/1984.....	42.200.000.000	35.000.000.000	43.896.949.565	335.000.000	281.000.000	3.268.000.000	3.160.000.000	43.950.949.565
- Art. 1, legge n. 140/1985 e legge n. 544/1988.....	24.000.000.000	25.000.000.000	25.086.813.880	600.000.000	540.000.000	2.405.000.000	2.222.000.000	25.209.813.880
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia.....	890.000.000	900.000.000	751.689.918	0	0	0	0	751.689.918
- Quota parte mensilità di pensione erogata - art. 37, 3 comma, lettera c), legge n. 88/1989.....	1.095.000.000.000	1.095.000.000.000	1.095.000.000.000	0	0	0	0	1.095.000.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti art. 6, leggi n. 140/1985 e n. 544/1988.....	47.000.000.000	48.000.000.000	46.862.945.209	0	0	0	0	46.862.945.209
- Maggiore onere perequazione rate pens. dall'1.1.1994	38.000.000.000	38.000.000.000	36.820.000.000	0	0	0	0	36.820.000.000
- Maggiore onere rate pens. modif. redditi D.L. n. 503/92	20.000.000.000	10.000.000.000	20.292.000.000	0	0	0	0	20.292.000.000
- Oneri connessi alle leggi n. 257/1992 e n. 271/1993.....	0	0	614.676.316	0	0	0	0	614.676.316
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate.....	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Totale delle detrazioni.....	1.267.093.000.000	1.251.903.000.000	1.269.327.074.888	935.000.000	821.000.000	5.673.000.000	5.382.000.000	1.269.504.074.888
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	4.985.955.000.000	5.080.154.000.000	5.158.932.772.314	102.634.000.000	93.294.000.000	468.897.000.000	499.844.000.000	5.118.645.772.314
ASSEGNI DI CUI ALL'ART. 5, LEGGE N. 222/1984.....	939.000.000	1.058.000.000	1.103.788.322	0	0	0	0	1.103.788.322
INDENNITA' DI MATERNITA' - LEGGE N. 546/1987.....	49.500.000.000	50.640.000.000	49.357.667.777	7.500.000.000	7.900.000.000	0	0	49.757.667.777
INDENNITA' AI SUPERSTITI.....	0	0	543.100	0	0	0	0	543.100
TOTALE A).....	5.036.394.000.000	5.131.852.000.000	5.209.394.771.513	110.134.000.000	101.194.000.000	468.897.000.000	499.844.000.000	5.169.507.771.513
B): ONERE PREVENZ. E CURA DELL'INVALIDITA'.....	2.400.000.000	1.799.000.000	1.415.195.700	0	0	0	0	1.415.195.700
TOTALE B).....	2.400.000.000	1.799.000.000	1.415.195.700	0	0	0	0	1.415.195.700
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	5.038.794.000.000	5.133.651.000.000	5.210.809.967.213	110.134.000.000	101.194.000.000	468.897.000.000	499.844.000.000	5.170.922.967.213

ALLEGATO N. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1995
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (gia' contribuzione destinata all'ONPI).....	19.039.000.000	19.039.000.000	19.225.870.000
TOTALE A).....	19.039.000.000	19.039.000.000	19.225.870.000
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
- Enti di patronato e assistenza sociale.....	19.767.000.000	19.767.000.000	16.722.113.000
- Istituto italiano di medicina sociale.....	92.300.000	90.700.000	87.497.000
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
- Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	905.000.000	1.596.000.000	1.928.246.152
TOTALE B).....	20.764.300.000	21.453.700.000	18.737.856.152
TOTALE (A+B).....	39.803.300.000	40.492.700.000	37.963.726.152

ALLEGATO N. 10

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1995
Insussistenza di residui per contributi a seguito di cancellazioni.....	0	0	97.987.234.223
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili a seguito di cancellazioni.....	0	0	18.324.811.506
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	0	0	7.159.752.962
TOTALE	0	0	123.471.798.691

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La legge 2 agosto 1990, n. 233 di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi ha introdotto una radicale innovazione in ordine al finanziamento della Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

Tra i provvedimenti che hanno integrato o modificato la suddetta legge si segnalano quelli di particolare interesse.

La legge 14 novembre 1992, n. 438, ha ampliato, dall'anno 1993, la base imponibile, stabilendo che il contributo IVS deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione di appartenenza): inoltre il contributo stesso è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze stabilite, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 233/1990, sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 1995, è dovuto un ulteriore contributo a saldo.

Il comma 3 dell'art.3 bis della legge n.438/92, ha previsto che il predetto saldo sia pagato entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF.

L'art.46 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1995, n. 85 - che ha sostituito il citato comma 3 - ha stabilito che il saldo contributivo sia versato, a decorrere dall'anno

1995, in una unica soluzione entro lo stesso termine per il versamento delle imposte sui redditi.

Infine, l'art. 4, comma 1, lett.g) del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge 29 novembre 1995, n. 507, ha stabilito che il pagamento del saldo deve essere effettuato entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine predetto.

Il citato art. 46 della legge n. 85/95, ha previsto inoltre che, a decorrere dal 1994, i soggetti iscritti alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali devono indicare, sulla dichiarazione dei redditi dell'anno al quale i contributi previdenziali si riferiscono, i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto ed ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.

L'art. 10, comma 1, del D.L. n. 155/1993, convertito nella legge n. 243/1993, ha aumentato, con effetto dal 1° giugno 1993, al 14,50% e al 15,50% le aliquote contributive che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono ulteriormente aumentate al 15% e al 16%.

La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) ha prodotto effetti sulla Gestione degli esercenti attività commerciali.

In particolare tale legge ha modificato, all'art.3, commi 9 e 10, i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni e alle altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge) fino al 31 dicembre 1995 e in cinque anni dal 1° gennaio 1996.

Sono inoltre stabiliti in 5 anni dalla predetta data di entrata in vigore della legge, i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

Il successivo comma 11 della legge in esame ha previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, su proposta del competente Comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'art.1 della legge n. 233/1990 sono variate, per le Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente Comitato con periodicità almeno triennale.

Nei casi di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette Gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi, si provvede con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.

Sull'andamento della Gestione ha continuato ad avere effetti la sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 5

maggio 1994, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) nella parte in cui non considera familiari agli effetti dell'obbligo assicurativo gli affini del titolare entro il secondo grado.

La sentenza in esame, peraltro, si discosta dalla analoga decisione presa con sentenza n. 485 del 29 dicembre 1992, con riferimento all'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa all'assicurazione degli artigiani, nel senso che, mentre la predetta sentenza ha esteso gli effetti della pronuncia anche ai parenti entro il 3° grado, la sentenza n. 170 si è limitata a considerare gli affini entro il secondo grado.

Pertanto, i soggetti in precedenza indicati debbono essere considerati assicurabili, sempreché, ovviamente, sussistano tutti gli altri requisiti previsti ai quali la legge subordina la nascita dell'obbligo assicurativo.

Sull'andamento della Gestione ha continuato ad avere effetto anche per il 1995 la legge 1° giugno 1991, n. 166, la quale, all'art. 4, stabilisce che i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970.

La presentazione della domanda di ricostituzione

determina l'accredito, sulla posizione assicurativa dell'interessato, per ciascun mese di attività lavorativa svolta in Libia - in qualità di titolare o di collaboratore - del contributo fisso mensile in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si riferisce.

L'onere della ricostituzione della posizione assicurativa è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Il contributo per le prestazioni di maternità, previsto dalla legge n. 546/1987, è restato fissato, anche per il 1995, nella misura di L. 18.936 annue per ciascun soggetto iscritto.

Sul versante delle prestazioni, nel corso del 1995 la Gestione è stata interessata da provvedimenti legislativi emanati negli anni precedenti - già illustrati a suo tempo - e dalla già citata legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, entrata in vigore il 17 agosto 1995.

In particolare, hanno continuato a trovare applicazione, per le parti non modificate dalla predetta legge n. 335/1995, le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché quelle di cui all'art. 1 del D.L. 11 agosto 1993, n. 373, norme che sono state ampiamente illustrate in precedenti relazioni.

Notevoli riflessi finanziari sono derivati alla gestione dall'applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finanza pubblica", che contiene all'art. 11 numerose disposizioni di natura

pensionistica, nonché della legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegata alla legge finanziaria 1995, disposizioni anch'esse già ampiamente illustrate in precedenza.

Per quanto riguarda la legge n. 724 si ricorda che l'art. 14 ha differito, con effetto dal 1995, al primo gennaio di ogni anno, il termine di decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica sulle pensioni, aumento che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale.

L'art. 13, commi 1 e 2, della legge n. 724 citata, ha stabilito dal 1° gennaio 1995 e comunque non oltre il 30 giugno 1995 un ulteriore blocco delle pensioni di anzianità.

Al riguardo si ricorda che il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, aveva temporaneamente sospeso da tale data e non oltre il 1° febbraio 1995, l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

Tale decreto, decaduto per mancata conversione in legge entro i termini previsti, era stato reiterato con alcune modifiche e precisazioni dal decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, il quale ha confermato, con effetto dal 28 settembre 1994, la sospensione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Il decreto legge 30 giugno 1995, n. 262, ha prorogato al 31 agosto 1995 il blocco dei pensionamenti di anzianità e le disposizioni relative alle deroghe al blocco contenute nell'art. 13 della legge n. 724/1994 innanzi citata.